Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 aprile 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . . . Pag. 1290

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 28 marzo 1951, n. 266.
Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari . . . . Pag. 1290

LEGGE 28 marzo 1951, n. 267.
Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959. Pag. 1290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 268.
Esecuzione dell'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950 . Pag. 1291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 269.
Modificazioni degli articoli 1 e 30 dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative «Carlo Rosselli», con sede in Bari Pag. 1292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 mazo 1951, n. 270.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari . . Pag. 1293

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1951
Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino. Pag. 1295

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1951.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Capo d'Orlando, in provincia di Messina . . . . . Pag. 1295

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1951.
Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1951-3 gennaio 1952, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato . . . . Pag. 1296

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.
Divieto di pesca in un tratto del fiume Arno (Pisa). Pag. 1301

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.
Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 riguardante la pesca nelle acque della provincia di Pistoia . . . Pag. 1301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 1302

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 1302
53ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli » . . . Pag. 1302

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 1302

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Graduatoria di merito del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1950 Pag. 1303

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 1304

Prefettura di Catanzaro: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . . . Pag. 1304

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 *maggio* 1950
*registrato alla Corte dei conti l'*11 *dicembre* 1950
registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 129

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ARMANO Giuseppe fu Francesco e di Pierobon Attilia, da Cittadella (Padova), classe 1920, partigiano combattente. — Entrato fra i primi a far parte del movimento clandestino di resistenza si distingueva per capacità organizzativa rendendo preziosi servizi nel campo informativo. Partecipava coraggiosamente ad una ardita azione di guerra che fruttava alle formazioni partigiane cospicuo bottino di armi. — Ponte di Fontanive, 15 settembre 1943.

(2049)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1951, n. 266.
Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario è autorizzata la spesa di 20 miliardi così ripartita:

a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani. 11 miliardi;

b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;

c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.

Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di personalità giuridica pubblica, il Ministero ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si farà fronte:

per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della legge 23 aprile 1949, n. 165;

per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647;

al restante onere di lire 10.500.000.000 si farà fronte con l'entrata già accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647 e 21 ottobre 1950, n. 841, sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata già accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 28 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 marzo 1951, n. 267.
Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959, è aumentata di lire un miliardo seicentosessanta milioni.

L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 28 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 268.

Esecuzione dell'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 28 novembre 1950 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 135. — CONSOLI

Accord italo-français pour le règlement des questions relatives aux articles 75 et 77 du Traité de Paix

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Française, désirant régler, dans un esprit de compréhension mutuelle, les questions encore en suspens entre les deux Pays, découlant de l'application des articles 75 et 77 du Traité de Paix, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Sous réserve des dispositions de l'art. 3 ci-dessous, le Gouvernement italien, compte tenu des restitutions déjà effectuées, versera au Gouvernement français, dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Accord, la somme de six cents millions de lires, à titre de liquidation définitive et totale des réclamations françaises fondées sur les dispositions de l'article 75 du Traité de Paix.

Cette somme sera portée en diminution du solde créditeur de l'Italie à l'égard de la France existant à la date du 30 juin 1950, au taux de change qui sera en vigueur le jour du paiement.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'art. 3 ci-dessous et à titre de liquidation définitive et totale des réclamations italiennes à l'égard des autorités françaises, fondées sur les dispositions de l'article 77 du Traité de Paix, le Gouvernement français s'engage à faire expédier, dans le délai de deux mois à partir de la signature du présent Accord, le matériel italien, enlevé du territoire italien par force ou contrainte et emporté en Allemagne après le 3 septembre 1943, déjà découvert et identifié dans la zône française d'occupation en Allemagne et dont la liste est jointe en annexe.

Article 3

Le présent Accord ne concerne pas les requêtes italiennes et françaises relatives à la restitution des biens culturels (œuvres d'art, matériel scientifique, historique et bibliographique).

Article 4

Le présent Accord n'affecte pas le différend portant sur l'applicabilité de l'Article 75 du Traité, concernant la Société Nationale des Chemins-de-Fer Français, qui fait l'objet d'une requête en date du 25 novembre 1950 devant la Commission de Conciliation italo-française.

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne devront pas être considérées comme affectant les revendications que le Gouvernement italien pourrait faire valoir envers l'Allemagne ou d'autres Pays pour les biens italiens enlevés du territoire italien par les forces armées allemandes ou par les autorités allemandes au cours de la dernière guerre et qui n'auraient pas été découverts, identifiés, ou restitués précédemment ou conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Article 6

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 28 novembre 1950

Pour le Gouvernement de la République française
M. RICHARD

Pour le Gouvernement de la République italienne
C. CARUSO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNEXE

LISTE DU MATÉRIEL À RESTITUER À L'ITALIE DE LA ZONE FRANÇAISE D'OCCUPATION D'ALLEMAGNE

Demande de Restitution	Relaxe N.	DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Poids	Valeur (Rm. 1938)
2	3737	71 machines outils	200.000	300.000
		14 moteurs électriques		
		2 appareils		
		2 pompes		
		1 moteur à explosion		
		1 réducteur de vitesse		
		2 fours électriques		
3	3673	126 machines outils	40.000	200.000
		47 caisses d'accessoires meubles	5.000	
4	3738	21 machines outils	47.000	41.300
6	3681	91 machines outils	91.700	263.700
8	3835	1 four « Ofag »	49.000	25.000
12		1 trolleybus + 2 moteurs de rechange	9.000	8.000
13	4266	1 perceuse verticale «Hauser»	500	1.000
15	3682	162 machines outils et équipements	60.000	80.000
		36 moteurs		
17	4176	14 machines outils		
		2 fours	15.000	15.000
18	3735	1 fraiseuse horizontale Helios	1.500	2.250
19	3734	1 tour « Ceruti » avec moteur	2.000	2.500
23	3763	1 groupe moteur générateur Marelli	1.000	2.000
24	3764	1 transformateur électrique	3.000	2.000
27	4250	1 tour	1.500	2.110
35	3805	1 transformateur Marelli	5.000	16.000
36	3736	1 tour « Pasquino »	2.000	3.000
41	3836	2 machines outils	700	1.200
44	3739	5 machines outils	6.000	8.000
45	3833	1 tour « Utita »	1.400	1.100
46	—	1 tour « Alfeo »	2.200	8.000
49	4252	1 rectifieuse « Berco »		
		1 tour « Pasquino »	3.900	22.500
56	3884 4153	1 soudeuse	—	4.144
61	4226	2 perceuses «Pellizzari»	200	1.400
66	4318	1 fraiseuse verticale	800	2.000
67	4165	1 perceuse	120	820
69	4187	1 camion « Fiat »	4.300	1.700
70	4166	1 perceuse « Pellizzari »	100	600
73	3832	3 machines outils	1.000	5.000
75	4212	1 tour « Progress »	2.500	4.000
76	4213	3 perceuses	2.000	3.500
77	4242	1 moteur « Ganz »	150	1.000
93	4303	1 tour « Caser »	200	300
94	4243	1 tour « Reinecker »	1.800	3.500
96	4180	1 fraiseuse « Grazioli »	1.300	3.500
		1 tour « Maxnovo »	1.800	3.000
97	4175	1 tour « Reinecker »	1.800	3.850
98	4244	1 tour « Maxnovo »	1.800	6.300
99	4245	1 fraiseuse horizontale «Fiat»	600	2.400
100	4279	1 fraiseuse		
		1 rectifieuse « Jungs »	750	1.500
104	4367	1 fraiseuse	1.000	2.000
110	4186	6 machines outils	3.350	18.050
112	—	2 fours « Valentini »	2.000	3.000
117	4271	1 tour « Falco »	1.800	8.000
118	4258	1 tour	2.500	—
119	4259	1 rectifieuse « Cimat »	1.500	3.600
143	4183	1 centrifugeuse	150	715
147	4282	2 rectifieuses « Titano »	3.000	8.000
152	4255	1 rectifieuse n. 3286	1.000	2.000
		11 petites machines outils	2.000	6.730
153 bis	4298	1 appareil de contrôle	250	1.143
174	4167	1 perceuse « I. M. »	100	418
175	4241	1 perceuse de table « I. M. »	60	150
186	4269	1 tour	1.500	4.200
196	4181	5 machines outils	14.500	12.150
198	4189	1 tour « Cico »	280	1.300
		1 tour « Mosconi »	800	3.030
219	4210	1 fraiseuse « St. Andrea »	900	2.700
258	4257	1 affuteuse « Berco »		
		1 perceuse de table « I. M. »	3.000	4.500
261	4144	1 tour Weinpert	1.400	4.000
264	4260	1 tour parallèle	400	3.000
265	4233	1 voiture « Fiat 500 »	500	300
266	4405	1 machine à écrire « Olivetti »	10	200
267	4246	1 machine à écrire « Olivetti »	10	390
268	4285	1 rectifieuse « Cimat »	2.000	6.000
271	4268	1 machine à écrire « Olivetti »	10	200
274	4256	2 machines outils	200	1.000
276	4261	2 machines outils	100	700
297	4262	2 presses	1.900	2.500
303	4263	1 perceuse « I. M. »	40	418
331	4349	1 tour parallèle	1.300	1.000
333	4300	2 perceuse « I. M. »	300	1.000
348	4264	3 machines outils	260	700
369	4283	1 machine à écrire « Olivetti »	15	300
		1 machine à calculer « Totalia »	10	300
397	4368	1 camion « O. M. »	3.150	8.500
398	4369	1 camion « Fiat » 626	3.000	1.200
399	4370	1 camion « Fiat » 3 To.	3.500	9.000
409	4371	2 tracteurs		
412	4394	1 scie à ruban avec moteur	1.200	800
		Total		1.178.168

N.B. — La présente liste pourrait éventuellement être modifiée dans le détail, au moment de la restitution effective du matériel mentionné ci-dessus, notamment si l'un des biens fait l'object d'une compensation.

Toute modification éventuelle se ferait en accord entre la Mission Italienne en Zone d'occupation française et le Service des Réparations-Restitutions et ne pourrait en aucun cas affecter la valeur totale des biens à restituer.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 269.

Modificazioni degli articoli 1 e 30 dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947, con il quale il Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 27, col quale sono state approvate alcune modificazioni apportate allo statuto suddetto;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente predetto, in data 17 ottobre 1950, con cui si apportano nuove modificazioni statutarie;

Vista l'istanza 20 ottobre stesso anno, con il quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 19 dicembre 1950, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 30 dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari, deliberate dall'assemblea straordinaria dei delegati nella seduta del 17 ottobre 1950, del seguente tenore:

Art. 1. — E' costituito in Bari un consorzio fra cooperative di produzione e lavoro delle provincie di Bari Foggia Lecce Taranto e Matera, sotto la denominazione di « Co.Pro.La. » Consorzio di produzione e lavoro ».

Art. 30, comma 1°. — Il Consiglio di amministrazione si compone da cinque a sette membri eletti dall'assemblea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

ALDISIO — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 127. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 mazo 1951, n. 270.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale viene costituito, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante » e se ne approva lo statuto;

Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931;

Ritenuta la opportunità di introdurre ulteriori modifiche nel detto statuto;

Vista la deliberazione 5 aprile 1950 del Consiglio generale dell'Ente Fiera di Bari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931.

L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 147. — CONSOLI

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » - Bari

Scopo dell'Ente

Art. 1.

L'Ente autonomo « Fiera del Levante », fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, riconosciuto con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, ha lo scopo di curare la preparazione e l'esercizio di fiere, esposizioni campionarie a carattere internazionale di prodotti agricoli e industriali, nonchè di studiare e promuovere ogni altra iniziativa di carattere analogo che giovi all'economia nazionale, nei rapporti specialmente con gli Stati orientali.

L'Ente non ha alcun fine speculativo e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

Del patrimonio

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal contributo iniziale di L. 4.500.000 dato in parti uguali dagli Enti fondatori, di cui all'art. 1, e dai beni immobili e mobili acquisiti in proprietà dall'Ente;

b) da lasciti, donazioni, contributi di enti e privati, destinati ad incremento del patrimonio;

c) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio;

Art. 3.

Alle spese l'Ente provvede:

a) con il ricavo dei fitti degli spazi e coi proventi di speciali iniziative e concessioni;

b) con donazioni, legati, oblazioni e con qualsiasi altro contributo, di enti pubblici e di privati, destinati ad incremento dei mezzi finanziari;

c) con altri cespiti del patrimonio e della gestione.

Art. 4.

Sono organi amministrativi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente ed il vice presidente.

Del Consiglio di amministrazione

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto come segue:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) da un rappresentante degli industriali;
h) da un rappresentante degli agricoltori;
i) da un rappresentante dei commercianti;
l) da tre rappresentanti per il comune di Bari;
m) da tre rappresentanti per l'Amministrazione provinciale di Bari;
n) da tre rappresentanti per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;
o) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, uno per ognuno dei settori: Industria, Agricoltura e Commercio;
p) da un rappresentante della Camera di commercio italo-orientale;
q) da un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;
r) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Bari;
s) da due rappresentanti dei dirigenti di aziende.

I rappresentanti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *o*), *s*), sono scelti su designazione delle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Se un consigliere venga a mancare per qualsiasi ragione prima della scadenza del termine, l'ente rappresentato provvederà alla sua sostituzione.

Non è compatibile la carica di componente del Consiglio di amministrazione con quella di titolare o amministratore di ditte, società o enti che abbiano rapporti per forniture o lavori con l'Ente.

Art. 6.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vice presidente.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, ha la legale rappresentanza dell'Ente e della Giunta esecutiva, convoca le sedute del Consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento.

In assenza del presidente la firma degli atti è devoluta al vice presidente, ed in assenza di entrambi, al consigliere di Giunta esecutiva più anziano fra i rappresentanti degli enti fondatori.

Art. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) determinare le direttive dell'Ente;
b) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d) approvare l'organico del personale;
e) deliberare sugli atti che importano trasformazione patrimoniale;
f) deliberare sugli affari che impegnano il bilancio per oltre un esercizio;
g) approvare i regolamenti di gestione.

Competono altresì al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri per il conseguimento degli scopi della Fiera.

Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente sarà corrisposta un'indennità a titolo rimborso spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio.

Delle convocazioni e votazioni

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo reputi necessario, e su richiesta scritta di almeno sette consiglieri.

Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione sono sempre intese per prima e seconda convocazione, col solo intervallo di due ore tra l'una e l'altra. La prima convocazione è valida con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, la seconda con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente, con soli tre giorni di preavviso.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Della Giunta esecutiva

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal vice presidente, da cinque consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, dei quali tre vengono scelti fra i rappresentanti degli enti fondatori, uno per ciascuno, e due fra gli altri componenti, ed è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 10.

La Giunta esecutiva viene convocata dal presidente secondo necessità e non meno di una volta al mese.

L'avviso di convocazione sarà comunicato almeno due giorni prima della riunione, salvo caso d'urgenza.

Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno quattro membri.

Del segretario generale

Art. 11.

Il segretario generale della Fiera è nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del commercio interno.

Esso è il capo degli uffici e del personale, assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni, secondo le disposizioni della Presidenza.

Esercizio finanziario Bilancio

Art. 12.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio un mese prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso.

Detti bilanci, compilati dalla Giunta esecutiva e illustrati con una relazione a firma del presidente, devono essere comunicati in anticipo ai consiglieri.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione i bilanci vengono comunicati al Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione.

Debbono essere altresì sottoposti all'approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio.

Dei revisori

Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio vengono nominati cinque revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno designato dal Ministero del tesoro; uno dal comune di Bari; uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, ed uno dall'Amministrazione provinciale di Bari.

I revisori dovranno firmare il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione sull'esercizio.

Delle eccedenze attive di esercizio

Art. 14.

Le eccedenze attive di ogni esercizio saranno devolute:
a) il 40% in aumento del patrimonio;
b) il 40% ad incremento delle manifestazioni successive;
c) il 20% a disposizione del Consiglio di amministrazione.

Dello scioglimento del Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione può sciogliersi:
a) per determinazione del Ministro per l'industria e commercio;

b) per dimissione di almeno due terzi dei suoi componenti;

c) per deliberazione del Consiglio stesso, presa sempre con la maggioranza di due terzi dei componenti.

In ogni caso l'amministrazione dell'Ente sarà curata fino alla ricostituzione del Consiglio, da un commissario nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Dello scioglimento dell'Ente

Art. 16.

L'Ente potrà essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.

L'Ente potrà altresì essere sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilità di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate.

Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potrà fissare le modalità della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra gli enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1951

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Consiglio dell'Ente predetto;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino, viene così costituito:

dott. ing. Salvatore Amoroso, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

prof. Walter D'Avanzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

prof. Guido Astuti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. ing. Giovanni Raccuglia, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Pietro Carini, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

dott. Primo Wongher, prof. Michele Messina, ing. Sante Serafini, sig. Costanzo Carosi, avv. Giulio Riccardi, sig. Vincenzo Bologna e prof. Enzo Meucci, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole.

Roma, addì 12 aprile 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Capo d'Orlando, in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Capo d'Orlando, in provincia di Messina;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Capo d'Orlando, in provincia di Messina.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro Finanze n. 7, foglio n. 51. — LESEN

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1951.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1951-3 gennaio 1952, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1951-3 gennaio 1952;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1951-3 gennaio 1952, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Gli appartenenti a ciascuna categoria produttrice di filati interessata possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire, agli effetti dell'imposta, a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito, per le singole categorie produttrici di filati, mediante applicazione, finchè resteranno invariate le aliquote unitarie d'imposta attualmente in vigore, delle seguenti misure d'imposta, fissate, nei riguardi delle categorie cotonieri, lanieri, jutieri, canapieri-linieri e filatori di cascami di seta, per turno giornaliero di lavorazione o per fuso-anno:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende, salvo quanto è disposto nei successivi commi, i produttori di filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2270 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1985 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1530 per fuso-anno.

Per i filati cardati « sistema laniero » costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 20.000 metri per chilogrammo, e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza da 55 a 70 mm., si applicano le misure unitarie d'imposta appresso indicate:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 910 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta di cui sopra non si applicano:

ai filati pettinati di fiocco, di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo, successivamente contemplati per l'applicazione di altre misure unitarie di abbonamento, ed ai quali non compete restituzione d'imposta in caso di esportazione.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i filati pettinati di canapa e di lino e i filati cardati delle relative stoppe.

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.569	1.772	1.962	2.126	2.556	2.835	3.172	3.375

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 mm.; più di 228,6 fino a 254 mm.; più di 254 mm., le relative misure unitarie d'imposta soprastabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 m. per kg. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 m. per kg. le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e pertanto nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2565 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti esportati.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di so-

lito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 800 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 20.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1125 per fuso-anno.

I produttori di filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 20.000 m. per kg., vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati costituiti da sola lana rigenerata oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato di fibra artificiale o con altre fibre pure rigenerate:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1250 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure d'imposta di cui alla precedente lettera *b*) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione allo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine o di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni dalle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 % vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *c*) I);

c) I) filati cardati, costituiti di regola da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2190 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1565 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti da materie prime come alla sopraindicata lettera *c*) I) prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3250 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2250 per fuso-anno;

d) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1250 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida le aliquote stabilite al n. 4) lettera *c*) I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Ai filati cardati (tipo autonomi) compresi al numero 4) lettera *a*) della categoria lanieri, compete in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta con le aliquote stabilite dall'articolo unico n. 1 della legge 18 febbraio 1949, n. 27, e art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, per i filati di cotone.

beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4465 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3190 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7175 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5125 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno gionaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3250 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3060 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3060 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera c) per i filatoi Ring sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per l'esportazione.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta naturale:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 21 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 26 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta oltre i 12 capi, L. 30 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per bozzoli doppi, L. 35 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 240 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 230 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più e non ammessi in caso di esportazione ad alcuna restituzione d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 385 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 335 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 260 per fuso-anno.

7) *Categoria filatori di fibra artificiale a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati di lanasél, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 23.600.

8) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative. L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento fissate al precedente art. 2 si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Qualsiasi variazione, rispetto ai normali 285 giorni lavorativi dell'anno, calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento all'imposta filati sono quelle stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè dodici giorni di ferie annuali e la festa del santo patrono.

Le inattività dovute alle ferie o alla festa del santo patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta;

b) ad una filiera in attività continua durante l'anno per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili);

c) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

d) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico ed a corrispondere la maggiore imposta afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno 18 giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato, è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno e per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere uno qualsiasi dei tre turni è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi e delle macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a 18 giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza della finanza, con spese a carico del fabbricante interessato.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1951-3 gennaio 1952, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 5 del decreto Ministeriale 18 febbraio 1950.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia, deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico.

Art. 7.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 6 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'Ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 8.

Le ditte, le quali intendono passare da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio, e che importa variazioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne tempestiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a 6 giorni lavorativi, nonché il numero dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, procede agli opportuni accertamenti, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni in più o in meno da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Art. 9.

Le ditte le quali, per la produzione di particolari tipi di filati cardati, costituiti da sola lana rigenerata o da sole fibre vegetali o artificiali, rigenerate, ovvero da una mista intima di dette fibre rigenerate, e misuranti non più di 3000 metri per kg., hanno necesssità di far funzionare al selfacting un fuso si ed uno no, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare siffatta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a fabbricare il tipo di filato della composizione e titolo suddetti per non meno di 18 giorni lavorativi consecutivi, indicando il numero dei filatoi e dei fusi impiegati per tale lavorazione.

L'Ufficio ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla Finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Art. 10.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale allo acetato di cellulosa a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che il canone di abbonamento, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidato in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante interessato dovrà presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà essere indicato il numero delle sezioni e delle relative filiere che si intende mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, la durata della lavorazione, la quale, per poter essere presa in considerazione, dovrà essere

attuata in via stabile o quanto meno per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni lavorativi consecutivi.

Durante il periodo in cui si effettua la speciale lavorazione di cui sopra le sezioni di filiere denunziate inattive dovranno essere, a cura del competente Ufficio tecnico, opportunamente suggellato in modo da impedire il loro funzionamento.

La lavorazione stessa sarà inoltre sottoposta a saltuari controlli da parte del personale di Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavorazione ridotto, diverso da quello convenzionato, per tutti i filatoi, per un periodo non inferiore a 18 giorni lavorativi consecutivi, debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la durata della lavorazione.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala e delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Art. 12.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, lanieri, e filatori di cascami di seta, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo e il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno cinque giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che in ogni caso non deve essere inferiore a 6 giorni lavorativi consecutivi.

Art. 13.

La convenzione, prevista dal precedente art. 7, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Art. 14.

La restituzione dell'imposta sui prodotti tessili esportati all'estero, nei casi in cui questa è ammessa, continuerà ad applicarsi, sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana, in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1952;

b) per i manufatti, (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1952;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1952.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone — da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone — e contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, alla esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 15.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 6 il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può proporre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di 15 giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate di canone impugnato.

Art. 16.

Per i filandieri di seta e di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione superiore a quella prevista per l'applicazione del disposto dell'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, modificato con l'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, o che avendo una produzione inferiore non si avvalgono del disposto dello stesso articolo, il canone di abbonamento, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite all'art. 2 del presente decreto, è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 6, gli esercenti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, 5 giorni

prima dell'inizio di ciascun mese lavorativo, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale dovrà essere indicato:

a) dagli esercenti filande di seta, il numero e tipo delle bacinelle, nonchè il numero dei giorni lavorativi;

b) dagli esercenti filature a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 m. per kg., il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel mese, nonchè il numero dei giorni lavorativi.

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 17.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi o delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 18.

Chi omette, o presenta in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, e dagli articoli 4, 6, 8 e 12 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 16 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 19.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1951.

Roma, addì 18 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 325. — LESEN

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Divieto di pesca in un tratto del fiume Arno (Pisa).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana, tendente ad ottenere che in un tratto del fiume Arno venga vietata la pesca, comunque esercitata, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Sulla riva destra del fiume Arno, dalla foce in mare fino al confine della Tenuta di San Rossore (Pisa) la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione. Tale divieto si estende fino alla metà dell'asse del fiume.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana provvederà a delimitare tale tratto di fiume mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Zona di protezione Divieto di pesca ».

Il predetto Consorzio provvederà, inoltre, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati nel modo che riterrà meglio adatto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 riguardante la pesca nelle acque della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, con il quale viene disposto che la pesca nelle acque dolci delle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena non può essere esercitata con reti le cui maglie siano inferiori a millimetri quindici di lato;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Pistoia concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 6232 del 9 aprile 1951, con la quale ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Pistoia ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Pistoia l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 cessano di avere vigore nella provincia di Pistoia il 15 maggio 1951.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Toscana provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

(2079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, registro n. 10 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sora (Frosinone) di un mutuo di L. 1.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1883)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6301 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lauri Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 2 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Manganiello Verderico fu Samuele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 145.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Silva Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 13.465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 560 — Data: 14 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Cicchetti Enrico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Pignatello Sebastiano fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cardillo Leonardo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 1° febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Fontana Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Nicoletti Arturo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4619 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pagnoncelli Toni Matilde fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 258.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta vedova Gioia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1281 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Nabacino Ermenegildo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5123 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Stopponi Carlo e Marcella di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1375 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnano Assunta fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66553 — Data: 20 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Passera Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 19 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Ragni Ercolina vedova Rampini — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canapa Bice fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canepa Vittorio fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1976)

53ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno 19 maggio 1951, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 53ª estrazione per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1951, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1951, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dall'ex avventizio di 3ª categoria Preianò Angelo contro il provvedimento che lo dichiarava cessato dal servizio, adottato dal Ministero delle finanze con decreto 11 febbraio 1948, n. 74194.

(2074)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1950, col quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato all'11 luglio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1950:

1. Felci Silvio, punti 16,95;
2. Di Gioia Luigi, punti 16,80;
3. Talocci Alberto, punti 16,30;
4. Pappadà Luigi, punti 16,25;
5. Caprari Silvano, punti 16,20, coniugato con un figlio, impiegato non di ruolo;
6. Braca Mario, punti 16,20;
7. Malpica Riccardo, punti 16,05;
8. Pezzilli Vincenzo, punti 16, impiegato non di ruolo;
9. Musci Aldo, punti 15,70, ex combattente;
10. Gobbetti Antonio, punti 15,65, ex combattente, impiegato non di ruolo;
11. Bendazzi Luigi, punti 15,45, impiegato non di ruolo;
12. Pizzichella Gilberto, punti 15,25;
13. Nicolosi Armando, punti 15,20;
14. Gallinari Vincenzo, punti 15,15;
15. Minardi Francesco, punti 15,10;
16. De Vivo Salvatore, punti 10,05, ex combattente;
17. Aloisi Fulvio, punti 15;
18. Favale Giuseppe, punti 14,95, ex combattente;
19. Cadolino Armando, punti 14,95, impiegato non di ruolo;
20. Fascione Elvio, punti 14,85;
21. Judice Rosario, punti 14,80;
22. Pensavecchia Salvatore, punti 14,75;
23. Cozzolino Nicodemo, punti 14,70;
24. Mallardo Mario, punti 14,65;
25. Agazzi Aldo, punti 14,60, ex combattente, impiegato non di ruolo;
26. Derme Mario, punti 14,55
27. Diele Mario, punti 14,50;
28. De Giorgio Remo, punti 14,40, ex combattente;
29. De Lisio Antonio, punti 14,30;
30. De Scalzi Ugo, punti 14,20;
31. De Caro Luigi, punti 14,15;
32. Greco Emanuele, punti 14,10;
33. Varesi Sergio, punti 14,05;
34. Altobelli Ulderico, punti 14;
35. Anzalone Filadelfo, punti 13,95, ex combattente, impiegato non di ruolo;
36. Cafarelli Ernesto, punti 13,90, ex combattente, coniugato con un figlio, classe 1914;
37. Cirillo Raffaele, punti 13,90, ex combattente, coniugato con un figlio, classe 1921;
38. Nazzarri Renzo, punti 13,85, ex combattente, impiegato non di ruolo;
39. Varvelli Pietro, punti 13,80;
40. Copertino Antonio, punti 13,75;
41. Leanza Giovanni, punti 13,70, ex combattente, impiegato non di ruolo;
42. Padalino Giuseppe, punti 13,60;
43. Candidi Alfio, punti 13,50;
44. Bragalini Arnaldo, punti 13,45, impiegato non di ruolo;
45. Amato Alfonso, punti 13,40, impiegato non di ruolo, figlio di invalido di guerra;
46. Zevola Antonio, punti 13,40;
47. Musto Francesco, punti 13,35;
48. Chiesa Sante, punti 13,25, impiegato non di ruolo;
49. Volpe Tullio, punti 13,25;
50. D'Alessandro Vincenzo, punti 13,20, ex combattente, impiegato non di ruolo;
51. Mezzasalma Rosario, punti 13,15, ex combattente;
52. Parisi Felice, punti 13,10, ex combattente;
53. Marino Sebastiano, punti 13,05;
54. Cavagni Odone, punti 13, ex combattente, impiegato non di ruolo, coniugato con un figlio;
55. Bucci Ennio, punti 13, ex combattente, coniugato con un figlio;
56. Somma Enrico, punti 13, ex partigiano combattente;
57. Minucci Umberto, punti 13, coniugato con un figlio;
58. Mileto Pasquale, punti 13.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e degli impiegati civili non di ruolo, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Felci Silvio, punti 16,95;
2. Di Gioia Luigi, punti 16,80;
3. Talocci Alberto, punti 16,30;
4. Pappadà Luigi, punti 16,25;
5. Caprari Silvano, punti 16,20, coniugato con un figlio, impiegato non di ruolo;
6. Braca Mario, punti 16,20;
7. Malpica Riccardo, punti 16,05;
8. Pezzilli Vincenzo, punti 16, impiegato non di ruolo;
9. Musci Aldo, punti 15,70, ex combattente;
10. Gobbetti Antonio, punti 15,65, ex combattente, impiegato non di ruolo;
11. Bendazzi Luigi, punti 15,45, impiegato non di ruolo;
12. Pizzichella Gilberto, punti 15,25;
13. Nicolosi Armando, punti 15,20;
14. Gallinari Vincenzo, punti 15,15;
15. Minardi Francesco, punti 15,10;
16. De Vivo Salvatore, punti 15.05, ex combattente;
17. Aloisi Fulvio, punti 15;
18. Favale Giuseppe, punti 14,95, ex combattente;
19. Cadolino Armando, punti 14,95, impiegato non di ruolo;
20. Fascione Elvio, punti 14,85;
21. Judice Rosario, punti 14,80;
22. Pensavecchia Salvatore, punti 14,75;
23. Cozzolino Nicodemo, punti 14,70;
24. Mallardo Mario, punti 14,65;
25. Agazzi Aldo, punti 14,60, ex combattente, impiegato non di ruolo;
26. Derme Mario, punti 14,55;
27. Diele Mario, punti 14,50;
28. De Giorgio Remo, punti 14,40, ex combattente;
29. Delisio Antonio, punti 14,30;
30. De Scalzi Ugo, punti 14,20;
31. De Caro Luigi, punti 14,15;
32. Greco Emanuele, punti 14,10;
33. Varesi Sergio, punti 14,05;
34. Altobelli Ulderico, punti 14;
35. Anzalone Filadelfo, punti 13,95, ex combattente, impiegato non di ruolo;
36. Cafarelli Ernesto, punti 13,90, ex combattente, coniugato con un figlio, classe 1914;
37. Cirillo Raffaele, punti 13,90, ex combattente, coniugato con un figlio, classe 1921;
38. Nazzarri Renzo, punti 13,85, ex combattente, impiegato non di ruolo;
39. Varvelli Pietro, punti 13,80;
40. Copertino Antonio, punti 13,75;
41. Leanza Giovanni, punti 13,70, ex combattente, impiegato non di ruolo;

42. Padalino Giuseppe, punti 13,60;
43. Candidi Alfio, punti 13,50;
44. Bragalini Arnaldo, punti 13,45, impiegato non di ruolo;
45. Amato Alfonso, punti 13,40, impiegato non di ruolo, figlio di invalido di guerra;
46. Zevola Antonio, punti 13,40;.
47. Musto Francesco, punti 13,35;
48. Chiesa Sante, punti 13,25, impiegato non di ruolo;
49. D'Alessandro Vincenzo, punti 13,20, ex combattente, impiegato non di ruolo;
50. Mezzasalma Rosario, punti 13,15, ex combattente;
51. Parisi Felice, punti 13,10, ex combattente;
52. Cavagni Odone, punti 13, ex combattente, impiegato non di ruolo, coniugato con un figlio;
53. Bucci Ennio, punti 13, ex combattente, coniugato con un figlio;
54. Somma Enrico, punti 13, ex partigiano combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Volpe Tullio, punti 13,25;
2. Marino Sebastiano, punti 13,05;
3. Minucci Umberto, punti 13, coniugato con un figlio;
4. Mileto Pasquale, punti 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Corte dei conti* per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1951
Registro Esercito n. 18, *foglio n.* 79. — TEMPESTA

(2076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 aprile 1951, riguardante la proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie banditi con decreto Ministeriale 20 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1951, nel 1° e nel 2° capoverso del decreto medesimo in luogo di ... *15 maggio 1951* ..., leggasi: ... *31 maggio 1951* ...

(2104)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 22426 Div. Vet. del 4 agosto 1947, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;
Visto il decreto n. 20400.I/AG/151 dell'8 marzo 1949, modificato con successivi decreti n. 20400.I/AG/151 del 19 settembre 1949 e n. 20448.2/8346 del 20 marzo 1950, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1946 nelle provincie delle Puglie e della Calabria;
Visti i verbali trasmessi dalla predetta Commissione giudicatrice;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in narrativa, così come formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Leone dott. Domenicantonio	punti	128,95
2. Rotondo dott. Giovanni	»	111,70
3. Chirico dott. Scipione	»	111,35
4. Davino dott. Stanislao	»	95,75
5. Michelizzi dott. Francesco	»	93,10
6. Talia dott. Arturo	»	93 —
7. Fortini dott. Valentino	»	92,85
8. Bonelli dott. Giovanni	»	89,70
9. Cartella dott. Goffredo	»	89,20
10. Paone dott. Raffaele	»	83,30
11. Arcuri dott. Francesco	»	83,15
12. Grisolia dott. Luigi	»	80,20
13. Galati dott. Domenico	»	79,70
14. Castiglione Morelli dott. Alfredo	»	79,40
15. Niutta dott. Vincenzo	»	78 —
16. Salituri dott. Vincenzo	»	77,40
17. Muto dott. Gennaro	»	76,87
18. Jero dott. Basilio	»	74,35
19. La Vitola dott. Francesco	»	73,50
20. Comerci dott. Antonio	»	73,15
21. Perri dott. Vittorio	»	72,50
22. Grassini dott. Cirano	»	68 —
23. Aloisio dott. Bruno	»	58,10
24. Castiglione dott. Francesco	»	54 —
25. Caruso dott. Vincenzo	»	53,25

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 9 aprile 1951

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1946;
Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti:

Leone dott. Domenicantonio: Nicotera;
Rotondo dott. Giovanni: Cirò;
Chirico dott. Scipione: Cropani;
Davino dott. Stanislao: Mesoraca;
Michelizzi dott. Francesco: Nocera Tirinese;
Talia Arturo: Soveria Mannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 9 aprile 1951

Il prefetto: DIANA

(1852)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.